

## **Assonime Circolare n. 4 del 13 febbraio 2014 novità CUD 2014.**

Assonime con la circolare n.4 ha, tra l'altro, illustrato le novità del modello CUD 2014. Con particolare riferimento alla fiscalità inerente la previdenza di I e II pilastro; le novità introdotte nel modello CUD 2014 approvato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2014, riguardano sostanzialmente la Parte B del modello.

Nello specifico in questa sezione occorre certificare le somme ed i valori assoggettati a tassazione ordinaria o a tassazione separata (tra cui indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, acconti ed anticipazioni, ma anche le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale compreso il maturato fino a tutto il 31 dicembre 2006), i compensi soggetti a ritenuta d'imposta e quelli soggetti ad imposta sostitutiva.

Nel punto 1 del modello occorre indicare l'ammontare totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione per lavoro dipendente ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Nel punto 102, invece, occorre indicare l'ammontare totale delle detrazioni spettanti per il coniuge o familiare a carico (ai sensi dell'art. 12 del T.u.i.r.). Nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente abbia una durata inferiore all'anno solare, spetterà al sostituto calcolare la detrazione per carichi di famiglia in relazione al periodo di lavoro effettivamente svolto presso di esso. A tal proposito è stata introdotta una nuova annotazione con la quale comunicare al dipendente di aver applicato le detrazioni per carichi di famiglia limitatamente al periodo nel quale si è svolto il rapporto di lavoro.

Nei punti dal 120 al 127 occorre indicare i dati relativi alla previdenza complementare. Questi punti sono stati ampliati per dare la possibilità di inserire maggiori informazioni al fine di consentire ai dipendenti (i cui dati previdenziali siano riportati in più CUD), di evitare errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi. In questi casi il sostituto è sempre tenuto alla compilazione delle annotazioni, riportando le indicazioni utili alla verifica che non sia stato superato il limite di deduzione (fissato in 5.164.27 euro annui).

Nello specifico, per il punto 121 (indica il totale dei contributi che non sia stato escluso dai punti 1 e 2), le istruzioni sottolineano il fatto che “in caso di contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati, è necessario verificare che non siano stati superati i limiti previsti dalle norme. A tal fine il sostituto dovrà compilare le annotazioni (cod. CC), per permettere al contribuente di effettuare tale verifica in sede di dichiarazione dei redditi”.